



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° IX / 3541

Seduta del 30/05/2012

Presidente

ROBERTO FORMIGONI

Assessori regionali

ANDREA GIBELLI *Vice Presidente*
VALENTINA APREA
DANIELE BELOTTI
GIULIO BOSCAGLI
LUCIANO BRESCIANI
RAFFAELE CATTANEO
ROMANO COLOZZI
ALESSANDRO COLUCCI

GIULIO DE CAPITANI
ROMANO LA RUSSA
CARLO MACCARI
MARGHERITA PERONI
MARCELLO RAIMONDI
GIOVANNI ROSSONI
LUCIANA MARIA RUFFINELLI
DOMENICO ZAMBETTI

Con l'assistenza del Segretario Marco Pilloni

Su proposta dell'Assessore Giulio Boscagli

Oggetto

DEFINIZIONE DEI REQUISITI SPECIFICI PER L'ESERCIZIO E L'ACCREDITAMENTO DELL'ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA - (A SEGUITO DI PARERE DELLA COMMISSIONE CONSILIARE)

Il Dirigente

Paola Palmieri

Il Direttore Generale

Roberto Albonetti

L'atto si compone di 10 pagine

di cui 5 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTI:

- il D.P.C.M. 29 novembre 2001 che, nell'ambito dell'assistenza distrettuale, individua l'assistenza domiciliare tra i livelli essenziali e uniformi da garantire sul territorio;
- la legge 15 marzo 2010, n. 38 “Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative ed alla terapia del dolore”;
- la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 “Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112”;
- la l.r. 2 aprile 2007, n. 8 “Disposizioni in materia di attività sanitarie e socio-sanitarie. Collegato”;
- la l.r. 12 marzo 2008, n. 3 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario”;
- il d.lgs. 3 ottobre 2009, n. 153 “Individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del servizio sanitario nazionale, nonché disposizioni in materia di indennità di residenza per i titolari di farmacie rurali, a norma dell'articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69”;
- la l.r. 30 dicembre 2009, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità”;
- la d.c.r. 28 settembre 2010, n. 56 “Programma Regionale di Sviluppo della IX Legislatura” (PRS);
- la d.c.r. 17 novembre 2010, n. 88 di approvazione del “Piano Socio-Sanitario Regionale 2010 – 2014” (PSSR);
- la d.g.r. 1 dicembre 2010, n. 937 “Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Socio-Sanitario regionale per l'esercizio 2011”;

RICHIAMATI alcuni specifici contenuti della programmazione di Regione Lombardia, in particolare quanto stabilito dal citato PSSR 2010-2014 in ordine :

- alla qualificazione della rete dell'assistenza domiciliare, che valorizzi l'articolazione delle unità d'offerta sociali e socio-sanitarie a sostegno della domiciliarità;
- il Programma operativo 8 “La famiglia e la casa al centro delle politiche del welfare”, contenuto nel citato PRS della IX Legislatura, che, all'Obiettivo specifico 8.1 “Integrazione dei servizi sociali e socio-sanitari modellati sui



Regione Lombardia

LA GIUNTA

bisogni e sui percorsi di vita delle diverse famiglie", individua fra gli obiettivi operativi quello del sostegno all'assistenza continua e responsabile da perseguire attraverso la realizzazione di due azioni: la riforma dell'assistenza domiciliare sul territorio regionale e la sperimentazione di nuova modalità di erogazione del servizio di assistenza domiciliare;

RICHIAMATA la d.g.r. 6 dicembre 2011 n. 2633 "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l'esercizio 2012" nella parte in cui, all'allegato 15), prevede che nel corso del 2012 vengano definiti con apposito provvedimento, nell'ambito del processo finalizzato al passaggio di sistema dall'offerta alla domanda in funzione della centralità del cittadino, i requisiti regionali per l'esercizio e l'accreditamento degli erogatori di assistenza domiciliare integrata;

CONSIDERATO che la definizione dei requisiti per l'esercizio e l'accreditamento degli erogatori di assistenza domiciliare integrata concorre a dare attuazione agli obiettivi espressi nel Piano Socio Sanitario 2010 – 2014, con particolare riferimento ad una definizione chiara e sintetica delle "regole di sistema", attraverso l'omogeneizzazione sul territorio regionale dei requisiti per l'esercizio e l'accreditamento delle unità di offerta di assistenza domiciliare integrata attraverso il superamento del modello erogativo di cui alla d.g.r. 9 maggio 2003 n. 12902;

DATO ATTO che alle unità di offerta che erogano assistenza domiciliare integrata si applicano anche i requisiti di esercizio e di accreditamento trasversali alle unità di offerta socio-sanitarie;

STABILITO di approvare con il presente atto i requisiti specifici di esercizio e di accreditamento delle unità di offerta che erogano assistenza domiciliare integrata, di cui all'allegato A) costituente parte integrante e sostanziale del presente atto;

RITENUTO conseguentemente di superare e sostituire le determinazioni di cui all'allegato B) alla d.g.r. 9 maggio 2003 n. 12902 di definizione dei requisiti



Regione Lombardia

LA GIUNTA

preliminari alla sottoscrizione del patto di accreditamento;

DATO ATTO che occorre garantire la continuità assistenziale nelle more dell'adozione dei decreti di accreditamento regionale;

STABILITO pertanto di riconoscere, in via provvisoria, nei confronti dei soggetti pattanti, l'accREDITAMENTO transitorio fino al 30 settembre 2012 a condizione che presentino SCIA per l'esercizio e domanda di accreditamento entro il 15 luglio 2012;

STABILITO altresì di riconoscere comunque ai soggetti gestori di cui al punto precedente la possibilità di adeguarsi al requisito trasversale di accreditamento riferito al possesso della personalità giuridica entro il 30/06/2013;

ACQUISITO il parere della competente Commissione Consiliare nella seduta del 23 maggio 2012;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa;

STABILITO di comunicare la presente deliberazione alle Aziende Sanitarie Locali;

STABILITO infine di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, nonché la pubblicazione sul sito internet della Direzione Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale ai fini della più ampia diffusione;

VISTA la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 ed i provvedimenti organizzativi della Giunta Regionale;

VAGLIATE e fatte proprie le predette valutazioni;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERA

- 1) di approvare i requisiti specifici di esercizio e di accreditamento per le unità di offerta di assistenza domiciliare integrata, di cui all'allegato A) costituente parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di superare e sostituire le determinazioni di cui all'allegato B) alla d.g.r. 9 maggio 2003 n. 12902 di definizione dei requisiti preliminari alla sottoscrizione del patto di accreditamento;
- 3) di riconoscere, in via provvisoria, nei confronti dei soggetti pattanti, l'accredimento transitorio fino al 30 settembre 2012 a condizione che presentino SCIA per l'esercizio e domanda di accreditamento entro il 15 luglio 2012;
- 4) di riconoscere comunque ai soggetti gestori di cui al punto precedente del presente dispositivo, la possibilità di adeguarsi al requisito trasversale di accreditamento riferito al possesso della personalità giuridica entro il 30/06/2013;
- 5) di comunicare la presente deliberazione alle Aziende Sanitarie Locali;
- 6) di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia nonché la pubblicazione sul sito internet della Direzione Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale ai fini della più ampia diffusione.

IL SEGRETARIO
MARCO PILLONI